



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

SEZIONE I: VIGILANZA GENERALE

- o ART. 1 - Vigilanza generale
- o ART. 2 - Accesso di estranei nei locali scolastici
- o ART. 3 - Inizio delle lezioni
- o ART. 4 - Cambi d'aula studenti
- o ART. 5 - Intervallo
- o ART. 6 - Tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
- o ART. 7 - Procedura da attivare in caso di malore o infortunio
- o ART. 8 - Vigilanza in caso di evacuazione
- o ART. 9 - Sciopero/assemblee sindacali del personale

SEZIONE II: SORVEGLIANZA ALLE ASSEMBLEE

- o ART. 10 - Svolgimento di assemblee autorizzate
- o ART. 11 - Presenza del docente alle Assemblee di Classe
- o ART. 12 - Presenza del docente alle Assemblee d'Istituto

SEZIONE III: VIGILANZA NELLE PALESTRE

- o ART. 13 - Utilizzo delle palestre
- o ART. 14 - Accesso alle palestre
- o ART. 15 - Responsabilità dei docenti e del personale ATA
- o ART. 16 - Comportamento degli studenti
- o ART. 17 - Esonero dalle lezioni
- o ART. 18 - Danneggiamenti

SEZIONE IV: VIGILANZA NEI LABORATORI

- o ART. 19 - Disposizioni generali
- o ART. 20 - Responsabili di laboratorio
- o ART. 21 - Accesso ed utilizzo dei laboratori
- o ART. 22 - Responsabilità del docente e del personale ATA
- o ART. 23 - Comportamento degli studenti
- o ART. 24 - Danneggiamenti
- o ART. 25 - Accesso ed utilizzo dei laboratori di informatica e linguistico
- o ART. 26 - Responsabilità del docente e del personale ATA nei laboratori di Informatica e linguistico
- o ART. 27 - Comportamento degli studenti e degli utenti nel laboratorio di informatica e linguistico
- o ART. 28 - Accesso ed utilizzo dei laboratori di scienze/chimica/fisica
- o ART. 29 - Responsabilità del docente e del personale ATA nei laboratori di scienze/chimica/fisica
- o ART. 30 - Comportamento degli studenti e degli utenti nei laboratori di scienze/chimica/fisica

SEZIONE V: VIGILANZA NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE – STAGES

- o ART. 31 - Premessa
- o ART. 32 - Obbligo e modalità di partecipazione
- o ART. 33 - Rientro anticipato in sede
- o ART. 34 - Comunicazione di eventuali patologie e/o necessità di assumere farmaci
- o ART. 35 - Accompagnatori
- o ART. 36 - Obblighi dei docenti proponenti/accompagnatori
- o ART. 37 - Obblighi dei docenti accompagnatori
- o ART. 38 - Infortunio o malattia
- o ART. 39 - Stages aziendali

**PREMESSO CHE:**

- La Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati;
- L'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l'ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell'attività didattica;
- La vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;

il presente Regolamento intende fornire, in via preventiva, misure organizzative tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza;

SONO ADOTTATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:**SEZIONE I****ART.1- Vigilanza generale**

Tutti i docenti, nell'esercizio pieno della funzione educativa, promuovono negli studenti atteggiamenti volti al rispetto della legalità. In particolare durante le lezioni:

- Vigilano sui comportamenti degli studenti affinché non sia procurato danno alle persone e alle cose;
- Vigilano sull'osservanza, da parte degli studenti, delle norme di sicurezza;
- Vigilano nelle aule e nei laboratori affinché siano rispettati arredi, suppellettili e attrezzature; individuando, se del caso, i responsabili di eventuali danni. A tal fine, nei laboratori, ove possibile, assegnano agli studenti posti fissi di lavoro, responsabilizzandoli sull'utilizzo; o vigilano affinché non siano imbrattati gli ambienti. In particolare, i docenti dell'ultima ora richiamano i propri alunni affinché lascino in ordine l'aula prima di uscire;
- Non consentono, di norma, l'uscita dalla classe a più di uno studente per volta per la fruizione dei servizi.

Ciascun docente nell'esercizio dell'obbligo di sorveglianza e vigilanza degli studenti è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli stessi, che non siano in contrasto con i metodi educativi condivisi a livello collegiale.

I docenti, in collaborazione con i collaboratori scolastici, vigilano a che gli studenti non fumino nei locali dell'Istituto, ivi compresi i servizi igienici e gli spazi esterni di pertinenza della scuola segnalando eventuali infrazioni rilevate.

Il personale collaboratore scolastico presta il proprio contributo all'azione di vigilanza sugli alunni, in special modo nei momenti precedenti l'inizio delle attività didattiche, al cambio dell'ora, durante l'intervallo e al momento dell'uscita da scuola.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, gli insegnanti in servizio all'ultima ora di lezione sono tenuti ad assistere all'uscita dall'aula degli studenti.

Durante l'entrata, l'uscita degli studenti dall'aula e l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Gli alunni che arrivano in anticipo a scuola, con particolare riferimento ai pendolari, devono sostare nell'atrio e possono recarsi nelle aule solo dopo l'arrivo dell'insegnante della prima ora.

Gli alunni possono recarsi nello "Spazio Biblioteca" solo se accompagnati da un docente.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni comprende tutte le attività svolte in orario curricolare, nonché le attività extracurricolari, interne ed esterne alla scuola, organizzate dall'Istituto.

Durante le ore di lezione ogni docente vigila sugli studenti assegnati e interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza negli spazi loro affidati; il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe per giustificati motivi, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare gli studenti sino al suo ritorno.

Durante le lezioni, di regola, non è consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. Il docente può autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti) tranne eccezioni autorizzate dal docente stesso. Qualora l'assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza il quale provvederà ad accertare la presenza dell'alunno/a e il suo rientro in aula.



Durante l'orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni eccezionali autorizzate dal docente della classe.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (per l'esercizio delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, sportelli di recupero ecc.), l'allontanamento degli studenti dall'aula deve essere annotato sul registro di classe.

Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi o negli spazi esterni alla scuola durante lo svolgimento dell'attività didattica. I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente ai docenti in servizio ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.

ART. 2- Accesso di estranei nei locali scolastici

- Qualora il Piano dell'Offerta Formativa preveda l'intervento di altre persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, i docenti delle classi interessati avranno comunque in ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza sulla classe.
Pertanto, nel caso di intervento di esperti, l'insegnante in servizio nella classe lo dovrà affiancare.
- Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si rimanda alla responsabilità di cui all'art. 2048 c.c.
- Le persone estranee e comunque non fornite di autorizzazione rilasciata dal dirigente o dai suoi collaboratori devono essere fermate e fatte sostare all'ingresso dal Collaboratore scolastico inservizio all'entrata che provvederà ad informare il Dirigente o on suo collaboratore per l'eventuale autorizzazione.
- I tecnici inviati dall'amministrazione comunale/provinciale, dopo essersi qualificati, possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni preferibilmente in orario non scolastico e comunque purché non arrechino pregiudizio alla sicurezza.
- I rappresentanti librari devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento. Non è consentita la presentazione di prodotti editoriali ai docenti durante le ore di insegnamento degli stessi.
- Chiunque può accedere all'Ufficio di Segreteria, dopo essere stato autorizzato dal Dirigente, da un suo collaboratore o dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nonché al locale dove è situato l'Albo per prendere visione degli atti esposti durante l'orario di apertura al pubblico.
- Al di fuori degli orari stabiliti non è consentito accesso al pubblico, salvo casi straordinari preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico o da un collaboratore del Dirigente o dal direttore dei servizi generali e amministrativi.

ART. 3 - Inizio delle lezioni

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (art.29, comma 5, C.C.N.L. 2016/2018 così come richiamato dall'art. 28, comma 1, C.C.N.L. 2016/2009).

Ogni studente al primo suono della prima campanella deve recarsi in aula e mettersi al proprio posto. Nel corso della lezione lo studente non può lasciare l'aula, anche per breve tempo, senza l'autorizzazione del docente responsabile.

È vietato allontanarsi dall'aula per recarsi in Segreteria o in altre aule.

ART. 4- Cambi d'aula studenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di aula, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano e il cortile, e a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio.

Ciascun docente che, al cambio dell'ora, accoglie gli studenti in aula è tenuto a verificarne la presenza e a registrarne l'eventuale ritardo.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria/Presidenza ovvero ai docenti Collaboratori/Responsabili di sede.

ART. 5- Intervallo

I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti nelle aule, nei corridoi dei vari piani, nell'atrio



dell'Istituto, nello spazio esterno, in particolare controllano che non vengano usate impropriamente le uscite di sicurezza e le scale antincendio e che venga rispettato in generale il Regolamento.

Nell'opera di vigilanza essi sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, sui quali ugualmente grava l'obbligo di vigilanza.

La vigilanza sugli studenti durante l'intervallo è effettuata dai docenti in servizio secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano.

Ciascun docente presente è tenuto a intervenire ogni qualvolta riscontri mancanze disciplinari, sia per fini educativi, sia soprattutto in caso di pericolo imminente per l'incolumità degli allievi.

ART. 6- Tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula. Al fine di assistere l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività. Si dispone che alla porta di uscita dell'edificio sia presente il collaboratore scolastico che presidia l'ingresso con il compito di prestare la dovuta sorveglianza nel passaggio degli studenti.

ART. 7 - Procedura da attivare in caso di malore o infortunio

Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:

- Richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- Provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza/Segreteria, ovvero il docente collaboratore/responsabile di sede e valutata la situazione:

a) inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118) avvisandone contestualmente la famiglia dello studente;

b) per le situazioni che non necessitano dell'intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la famiglia dello studente.

- Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenni dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico o da altro personale autorizzato dal Dirigente o da un suo collaboratore
- L'insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigerà apposita relazione dell'accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al verificarsi dell'evento. È necessario edigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

ART. 8 - Vigilanza in caso di evacuazione

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore. Si precisa che in ciascuna aula dell'Istituto devono risultare **sempre** affisse le "Norme di comportamento in caso di evacuazione" e **le piantine indicanti i percorsi di uscita** alle quali ciascuno deve attenersi.

ART. 9 - Sciopero/assemblee sindacali del personale

In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare e che qualora non risultasse possibile garantire la vigilanza sugli studenti, questi potranno essere congedati da scuola.

In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

SEZIONE II

SORVEGLIANZA ALLE ASSEMBLEE

ART. 10 - Svolgimento di assemblee autorizzate

Gli studenti possono svolgere assemblee di classe o di Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Durante il tempo delle assemblee l'attività didattica è sospesa. La classe rimane sotto la vigilanza del docente delle corrispondenti ore di lezione nel locale ove si svolge l'assemblea.

**ART. 11 - Presenza del docente alle Assemblee di Classe**

Ciascun docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all'assemblea può assistere all'assemblea di classe. In ogni caso deve sostare nei pressi dell'aula dove si svolge l'assemblea per assicurare la vigilanza e intervenire qualora se ne ravvisasse la necessità.

In caso di infrazioni al Regolamento e di palese assenza di dibattito, il docente in servizio è autorizzato a sospendere l'assemblea, annotando il fatto sul registro di classe e dandone avviso all'Ufficio di dirigenza. Per consentire, inoltre, il perseguimento di obiettivi formativi quali l'esercizio effettuale della democrazia, l'abitudine al dialogo, il rispetto degli altri, il docente, anche su richiesta degli studenti, può sollecitare l'adozione di strumenti validi a facilitare la correttezza metodologica del dibattito.

Al termine dell'assemblea il docente controlla che sia stato redatto il relativo verbale, senza entrare nel merito del contenuto, e si assicura che lo stesso venga recapitato presso la Segreteria, per essere messo ad disposizione del dirigente e di quanti abbiano legittimo interesse alla conoscenza dei problemi della classe.

ART. 12 - Presenza dei docenti alle Assemblee d'Istituto

I docenti sono tenuti a prestare sorveglianza, secondo il loro orario di servizio, durante lo svolgimento delle assemblee d'Istituto che dovranno svolgersi nel cortile principale della scuola.

I docenti vigilano sul rispetto del Regolamento affinché non si verifichi pregiudizio all'incolumità personale e danno al patrimonio.

I docenti vigilano in particolare che vengano rispettate le norme di sicurezza. In caso di impossibile ordinato svolgimento dell'assemblea, i docenti segnalano immediatamente la situazione all'ufficio di Dirigenza.

SEZIONE III**VIGILANZA NELLE PALESTRE****ART. 13- Utilizzo delle palestre**

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF. In via eccezionale l'ufficio di Dirigenza può

coloro che ne usufruiscono per eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

ART. 14- Accesso alle palestre

Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione, compresi gli eventuali studenti con esonero. È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di educazione fisica.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenerli in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio di Dirigenza.

ART. 15- Responsabilità dei docenti e del personale ATA

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

L'attività motoria, i giochi ecc. devono svolgersi nella massima sicurezza, tenendo conto del numero degli studenti presenti, del grado di maturazione, dello spazio disponibile ecc..

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Dirigenza, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva. L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

Gli alunni, durante le lezioni di educazione fisica, non possono allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Gli alunni che abbiano necessità motivata di recarsi negli spogliatoi, previa autorizzazione del docente, sono affidati alla sorveglianza del collaboratore scolastico in servizio.

ART. 16- Comportamento degli studenti



A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono al contesto scolastico, improntato al senso di responsabilità, all'autocontrollo e alla disciplina. È fatto altresì obbligo allo studente di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente e di utilizzare correttamente attrezzature e sussidi sportivi. È fatto obbligo agli studenti, durante la lezione, di indossare un abbigliamento consono, evitando indumenti e/o oggetti potenzialmente rischiosi o pericolosi.

Nelle palestre è assolutamente vietato introdurre e/o consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere. Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra. A tal proposito si fa presente che gli insegnanti e il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia della palestra non rispondono della custodia di oggetti e non sono responsabili per eventuali ammanchi.

ART. 17- Esonero dalle lezioni

In caso di necessità di esonero, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica per patologie in atto, lo studente potrà essere dispensato da tali attività solo su richiesta indirizzata alla dirigente scolastica, corredata da relativa documentazione medica. Gli alunni che abbiano chiesto ed ottenuto l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell'organizzazione delle attività. In ogni caso, anche gli alunni esonerati dallo svolgimento di attività pratiche restano sotto la vigilanza del docente durante l'ora di educazione fisica.

ART. 18 - Danneggiamenti

I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche soltanto per usura e normale uso, vanno tempestivamente segnalati dal docente in servizio al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in modo che si provveda alla riparazione o alla sostituzione.

Nel caso di danneggiamento volontario alle strutture ed agli attrezzi il responsabile è tenuto al risarcimento del danno ovvero al ripristino; laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni possono essere addebitati all'intera classe.

SEZIONE IV

VIGILANZA NEI LABORATORI

ART. 19 - Disposizioni generali

L'Istituto ritiene indispensabile creare attorno ai laboratori un'atmosfera di condivisione e corresponsabilità, che coinvolga tutte le tipologie di utenti (docenti, studenti, tecnici ecc.) nel rispetto di poche ma indispensabili regole di accesso e di utilizzo delle apparecchiature presenti nei laboratori stessi. I macchinari e le attrezzature dei laboratori devono essere usati secondo le norme di istruzione. Tutti coloro che utilizzano tali utensili, macchinari ed attrezzature sono responsabili del corretto uso degli stessi. Gli utenti dei laboratori sono tenuti a ripulire quanto utilizzato durante le esercitazioni pratiche e a lasciare puliti e in ordine i laboratori al termine della lezione. Nel caso in cui uno studente manipoli quanto non consentito, ovvero non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adatterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul registro elettronico di classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del Regolamento di disciplina vigente.

ART. 20 - Responsabili di laboratorio

Per ciascuno dei laboratori è nominato un responsabile. Il responsabile di ciascun laboratorio:

- Gestisce e cura la manutenzione dei materiali e delle attrezzature in esso presenti, segnalando alla D.SS.GG.AA. eventuali necessità;
- Cura la manutenzione delle attrezzature presenti, segnalandone l'eventuale smarrimento/perdita;
- Segnala con opportuna cartellonistica eventuali guasti o malfunzionamenti delle macchine/attrezzature affinché ne venga impedito l'uso, soprattutto se fonte di potenziale pericolosità o danno;
- Assume l'incarico di sub consegnatario dei beni inventariati e presenti nel laboratorio;
- Cura che all'interno di ciascun laboratorio risulti affissa e ben visibile la cartellonistica necessaria;
- In accordo con i docenti che lo utilizzano predispone all'inizio dell'anno scolastico il piano degli accessi al laboratorio.

ART. 21 - Accesso ed utilizzo dei laboratori

L'utilizzo del laboratorio è regolato dall'orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico e affisso sulla porta del locale stesso.

ART. 22 - Responsabilità del docente e del personale ATA



I docenti, durante lo svolgimento delle lezioni in laboratorio, devono assicurare un'adeguata vigilanza sugli studenti osservando le norme sulla sicurezza e le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Il docente in orario segnalerà tempestivamente per iscritto alla dirigenza, mediante apposita

Dichiarazione/relazione sottoscritta, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, evidenziandone tempi, ora e modalità.

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore durante le attività in laboratorio; si fa presente che docenti e personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non assumono responsabilità per eventuali ammanchi.

ART. 23- Comportamento degli studenti

A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono alla propria figura professionale, mirato alla serietà, all'autocontrollo ed alla disciplina.

Durante le esercitazioni gli utenti devono rispettare le apparecchiature, gli strumenti e i materiali di

Laboratorio e devono segnalare al docente eventuali guasti e/o malfunzionamenti.

I prodotti, i macchinari, gli strumenti, le attrezzature di laboratorio devono essere utilizzati secondo le norme di istruzione. Tutti coloro che li utilizzano sono responsabili del corretto uso degli stessi.

Nel caso in cui uno studente manipoli quanto non consentito, ovvero non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adatterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul registro elettronico di classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del Regolamento di disciplina vigente.

Gli utenti dei laboratori sono tenuti a ripulire e mettere in ordine quanto utilizzato durante le esercitazioni pratiche e a lasciare in ordine e puliti i laboratori.

ART. 24- Danneggiamenti

Il docente in servizio che riscontri (o al quale vengano segnalati) danni o irregolare funzionamento delle apparecchiature, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al personale tecnico in modo da provvedere alla riparazione o alla sostituzione. Il docente è tenuto a verificare all'inizio delle lezioni l'integrità delle attrezzature presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture. Ove al termine della lezione si riscontrino danneggiamenti delle attrezzature o degli arredi causati da evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto di attrezzature sostitutive potrà essere addebitato allo studente assegnatario della postazione. Laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni potranno essere addebitati all'intera classe.

Tutto il personale autorizzato ad operare nei laboratori, nonché gli studenti, sono responsabili dei macchinari e delle attrezzature in dotazione e della pulizia e riordino degli stessi.

Lo studente è tenuto a verificare all'inizio delle lezioni l'integrità delle attrezzature presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture.

ART. 25 - Accesso ed utilizzo dei laboratori di informatica e linguistico

Il docente in orario ritira le chiavi del laboratorio all'inizio dell'ora e le riconsegna al termine dell'attività al collaboratore scolastico incaricato della loro custodia.

L'accesso ai laboratori è consentito agli studenti solo in presenza del docente. In ciascun laboratorio devono essere esposte le schede tecniche di sicurezza in prossimità delle attrezzature.

All'ingresso nel laboratorio informatico il docente deve firmare il registro delle presenze, indicando la classe con cui viene effettuata la lezione.

La gestione tecnica delle apparecchiature presenti nei laboratori informatici è affidata ai tecnici dell'Istituto. Essi provvedono al regolare funzionamento delle apparecchiature, compreso, nei laboratori di informatica, la configurazione del sistema operativo e l'aggiornamento dei programmi.

Ai docenti è affidata la gestione didattica delle lezioni nei laboratori.

Durante le ore di lezione nei laboratori è vietato l'accesso di personale esterno alla classe, non appositamente autorizzato.

ART. 26 - Responsabilità del docente e del personale ATA nei laboratori di Informatica e linguistico

La vigilanza nei laboratori è affidata al docente dell'ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nel laboratorio.



I docenti, durante lo svolgimento delle lezioni in laboratorio, devono assicurare un'adeguata vigilanza sugli studenti osservando le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Il docente è tenuto a segnalare ai tecnici eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento dei laboratori.

Nel corso delle lezioni nel laboratorio i docenti non possono svolgere attività di interesse personale o altre incombenze che normalmente devono essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio.

Il docente consentirà l'accesso nei laboratori solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa. Non è consentito agli studenti accedere ai laboratori al di fuori dell'orario di lezione. In nessun caso gli studenti possono essere lasciati nei laboratori senza assistenza di un docente o di un assistente tecnico.

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore durante le attività in laboratorio; si fa presente che docenti e personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non assumono responsabilità per eventuali ammanchi.

ART. 27- Comportamento degli studenti e degli utenti nel laboratorio di informatica e linguistico

A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono alla propria figura professionale, mirato alla serietà, all'autocontrollo ed alla disciplina. Nel caso in cui uno studente non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul Registro elettronico di Classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del vigente Regolamento di disciplina. Per mantenere ordine e pulizia nei laboratori di informatica e per non ostacolare il lavoro degli altri, tutti coloro che utilizzano i laboratori sono tenuti a non lasciare carta stampata o altro materiale sulle apparecchiature, sui tavoli o sulle sedie. Non viene garantita in alcun modo la permanenza dei dati salvati nelle cartelle di uso comune a tutti gli utenti.

È fatto obbligo allo studente di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente e di utilizzare correttamente le apparecchiature e i sussidi informatici. L'accesso a Internet è controllato con sistemi hardware e software. L'utilizzo delle risorse del web deve essere coerente con l'attività didattica.

È vietato agli utenti installare, modificare o cancellare i programmi software già installati; le installazioni vengono eseguite dal docente responsabile dei laboratori o dal personale tecnico.

Il docente è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo di Internet da parte degli studenti. Pertanto egli ha l'obbligo di ammonire gli studenti che effettuino accessi a siti privi di valenza didattica o di contenuto diseducativo e, laddove gli studenti persistano nel navigare sui predetti siti, ha l'obbligo di interrompere l'attività che prevede il collegamento a Internet.

Ai sensi della vigente normativa è vietata l'installazione di programmi per i quali l'Istituto non dispone delle relative licenze. Per i programmi freeware i docenti devono richiedere al responsabile dei laboratori l'autorizzazione all'installazione. Questi, valutate le caratteristiche del programma ed i requisiti del sistema richiesti, si esprime per iscritto in merito alla possibilità di autorizzare l'installazione. Non è consentito utilizzare supporti rimovibili personali senza l'autorizzazione dei docenti; comunque ove studenti e docenti intendano utilizzare supporti rimovibili, prima dell'apertura dei file devono effettuare una scansione con il programma antivirus disponibile sulla macchina. In caso di difficoltà gli interessati possono richiedere l'aiuto dell'assistente tecnico. L'inosservanza di tale norma può contribuire a diffondere virus sul PC e da quest'ultimo all'intera Rete. Pertanto, in caso di danni alle macchine e/o ai dati il responsabile dell'infezione verrà perseguito disciplinarmente.

Il personale dei laboratori informatici deve conoscere la legislazione vigente civile e penale in tema informatico e telematico; pertanto esso si assume la piena responsabilità delle proprie azioni nel caso di utilizzo di programmi software non autorizzati.

Ai sensi della normativa vigente nei laboratori informatici è assolutamente vietato introdurre e/o consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere, modificare la configurazione di PC, riprodurre o copiare abusivamente i prodotti software installati, cancellare file, se non di proprietà esclusiva dell'utente, spostare apparecchiature e/o connessioni con le periferiche, rete ecc..

ART. 28 - Accesso ed utilizzo dei laboratori di scienze/chimica/fisica

L'accesso delle classi è regolato dall'orario approntato dal responsabile del laboratorio concordato all'inizio dell'anno scolastico, con gli insegnanti della disciplina, tenendo conto delle esigenze didattiche specifiche di ciascun corso. Agli alunni è consentito l'accesso in laboratorio solo se accompagnati da un docente.

ART. 29 - Responsabilità del docente e del personale ATA nei laboratori di scienze/chimica/fisica



Nel corso della lezione garante del laboratorio è l'insegnante della classe che in quel momento ne dispone. Egli deve vigilare che la condotta degli studenti sia consona al luogo in cui operano; che maneggino gli strumenti loro affidati con la dovuta cura e che limitino la loro iniziativa alle libertà loro concesse. L'insegnante deve inoltre comunicare al responsabile del laboratorio e all'assistente tecnico ogni guasto di strumenti e materiale vario.

Le apparecchiature in dotazione al laboratorio non possono essere prelevate senza un valido motivo ed una specifica autorizzazione del coordinatore responsabile.

Compito dell'assistente tecnico è di vigilare all'uso corretto, da parte dei fruitori, delle dotazioni in esso contenute; di provvedere all'ordinaria manutenzione delle medesime e qualora si verificano dei guasti di segnalarli al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, accertando la natura e la causa degli stessi, se accidentale o dovuta ad incuria o imperizia degli utenti.

Al termine di ogni lezione si deve riordinare il materiale utilizzato.

ART. 30- Comportamento degli studenti e degli utenti nei laboratori di scienze/chimica/fisica

- Nel laboratorio di scienze/chimica, in quanto ambiente potenzialmente pericoloso, è necessario operare con serietà e attenzione. È proibita ogni attività affrettata in laboratorio; è proibito, inoltre, bere, mangiare o comportarsi in modo irresponsabile.
- Ogni studente è personalmente responsabile del proprio posto di lavoro e del materiale assegnatogli; tutti gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e delle attrezzature esistenti.
- È necessario mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare di provocare incidenti che possono causare danni a persone o oggetti; se gli alunni sono coinvolti nelle esercitazioni si lavora a piccoli gruppi, e gli studenti sono tenuti a restare al proprio posto; non bisogna aprire armadi (o spostare oggetti) senza autorizzazione.
- Non bisogna toccare materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, fino a che non si è autorizzati a farlo; bisogna quindi utilizzarli con molta attenzione, in modo da evitare danni sia alle persone che agli strumenti.
- Nell'esecuzione della prova è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni dell'insegnante e non procedere mai ad alcuna operazione non contemplata.
- È vietato eseguire prove non autorizzate dall'insegnante.
- Gli alunni non possono entrare nel locale dove sono tenuti i reagenti se non con l'insegnante.
- Durante le esperienze di chimica:
 - Indossare sempre un camice di cotone a protezione della persona e degli abiti, occhiali protettivi (a lenti chiare), tenere legati i capelli.
 - Togliere anelli, orologi e bracciali.
 - Non toccare i prodotti chimici con le mani ma prelevarli tramite spatole, cucchiaini, pipette; non annusare o assaggiare questi prodotti.
 - Nella preparazione di una soluzione acida (o basica) ricordare che è l'acido (o la base) a dovere essere aggiunto molto lentamente e con cautela all'acqua.
 - Evitare sempre che l'apertura di Becher/provette in cui avviene una reazione chimica sia rivolta verso il viso di una persona. Evitare di avvicinare a fiamme libere prodotti infiammabili (osservare l'etichetta posta sui contenitori).
 - Usare con molta attenzione il becco di Bunsen o la piastra elettrica durante le fasi di riscaldamento di acqua e/o soluzioni (ad es. usare le pinze, lasciare raffreddare i vetri caldi, appoggiare i vetri caldi sugli appositi ripiani).
 - Usare la cappa durante lo svolgimento di reazioni che liberano gas/vapori, e quando si aprono i contenitori degli acidi o si usano solventi organici.
 - Al termine dell'esperimento, lasciare i contenitori con sostanze non utilizzate (i reagenti prelevati e non utilizzati non vanno rimessi nei contenitori) e prodotti di reazione sui banchi, provvederà il personale alla loro eliminazione (oppure seguire le istruzioni dell'insegnante e del tecnico).
 - Prima di utilizzare uno strumento di misura elettrico verificare i suoi limiti di tolleranza e rispettarli scrupolosamente.
 - In caso di problemi, dubbi, incidenti anche lievi, consultare immediatamente l'insegnante o l'assistente tecnico.
 - Mantenere sempre pulito e ordinato il piano di lavoro.
 - Limitare l'uso dell'acqua allo stretto necessario, per problemi relativi allo svuotamento della cisterna di raccolta.
 - Al termine dell'esperimento lavarsi accuratamente le mani.

Sede Centrale di Mazzarino

Piazza Carlo Maria Carafa, snc

Telefono 0934/381664

FAX: 0934383427

PEC Dirigente: adriana.quattrocchi@pec.it

Sede IPSASR di Mazzarino

C/da Commenda

Telefono: 0934381721

Sede di Riesi

Viale Einaudi, 1

Telefono: 0934 922049

FAX: 9121794

Codice Ministeriale: CLIS007007

PEO: clis007007@istruzione.it

PEC: clis007007@pec.istruzione.it

WEB: www.iisscmcarafa.gov.it

Cod. Fiscale: 90012980851



- In caso di contatto con una soluzione acida, la cute va lavata con acqua e poi con una soluzione di idrogeno carbonato di sodio al 2%; gli occhi vanno lavati immediatamente con acqua corrente, poi con borace al 2%; consultare comunque un medico.
- In caso di contatto con soluzione basica, la cute va lavata con acqua e poi con acido acetico all'1%. Gli occhi vanno lavati immediatamente e abbondantemente con acqua, poi con acido borico al 2%. È comunque sempre necessario consultare il medico.

SEZIONE V

VIGILANZA NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE – STAGES

ART. 31 - Premessa

Allo scopo di soddisfare esigenze formative di natura didattica, culturale, professionale, di socializzazione e di integrazione, la scuola organizza viaggi d'istruzione, scambi culturali, visite guidate, uscite didattiche e stage che rappresentino momenti significativi di apprendimento e di crescita dell'individuo e del gruppo.

Si tratta di attività integrative, a tutti gli effetti educative e didattiche, vissute in contesti ambientali diversi da quello consueto dell'Istituzione scolastica, che vanno considerate parte integrante dell'attività di formazione.

Valgono, pertanto, gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base dell'intero processo formativo.

In quest'ottica, il presente regolamento, in attuazione della normativa vigente, stabilisce una serie di comportamenti ai quali i partecipanti devono attenersi, allo scopo di garantire la buona riuscita delle attività.

ART. 32 - Obbligo e modalità di partecipazione

Gli studenti che hanno aderito all'attività sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative programmate, sotto la direzione e la vigilanza dei docenti accompagnatori, senza assumere iniziative autonome non autorizzate.

Gli alunni devono osservare scrupolosamente le direttive impartite dai docenti accompagnatori e dal personale addetto ai servizi turistici, e mantenere un comportamento corretto nei confronti di questi e dei loro compagni.

Agli studenti è vietato danneggiare o comunque manomettere le strutture alberghiere, aziendali o familiari ospitanti, ovvero le attrezzature relative, i mezzi di trasporto messi a loro disposizione, e, più in generale, il patrimonio storico-artistico e l'ambiente.

ART. 33 - Rientro anticipato in sede

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del gruppo per l'attività fuori sede, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con la Dirigente Scolastica, potrà disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previa comunicazione alla famiglia. Eventuali episodi d'indisciplina, segnalati nella relazione finale del docente responsabile del gruppo, comporteranno sanzioni disciplinari ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Sarà posto a carico degli studenti il risarcimento di eventuali danni dagli stessi provocati.

ART. 34 - Comunicazione di eventuali patologie e/o necessità di assumere farmaci

Esclusivamente al fine di predisporre tutte le misure cautelative della salute dei partecipanti, è richiesto a ciascuno studente maggiorenne e/o alle famiglie degli studenti minorenni, di comunicare per iscritto alla Scuola, al momento dell'adesione all'attività fuori sede, eventuali patologie, allergie o intolleranze da cui si è affetti, e l'eventuale necessità di assunzione di farmaci in conformità a quanto indicato nel Protocollo del Miur.

In ogni caso, è richiesta a ciascuno studente maggiorenne e/o alle famiglie degli studenti minorenni la dichiarazione di esonero da responsabilità per i docenti accompagnatori, relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti da auto-somministrazione di farmaci.

Pertanto, i docenti accompagnatori non assumono alcuna responsabilità relativamente all'assunzione di farmaci da parte degli studenti loro affidati, fatto salvo esplicito accordo tra l'Istituto e i genitori di studenti minori per la somministrazione di farmaci sulla base del Protocollo sopra citato.

ART. 35 - Accompagnatori

Non è consentita la partecipazione alle attività fuori sede di persone diverse dai docenti designati e dagli alunni in elenco, salvo espressa autorizzazione della Dirigente.

**ART. 36 Obblighi dei docenti proponenti/accompagnatori**

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dai docenti accompagnatori ai fini di garantire, in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.

Al momento della partenza, i docenti accompagnatori verificano le presenze degli studenti affidati.

Durante tutta l'attività fuori sede i docenti coordinano e organizzano le attività da effettuare in loco.

ART. 37 - Obblighi dei docenti accompagnatori

I docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato.

Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati.

In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.

I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza sul gruppo classe ed in particolare sugli alunni a loro affidati.

ART. 38 - Infortunio o malattia

Nel caso di infortunio o malattia dello studente durante l'attività fuori sede, in Italia o all'estero, il docente accompagnatore, provvederà ad attivare le procedure del caso e a informare tempestivamente la famiglia dello studente.

ART. 39 - Stages aziendali

Nel caso di stages aziendali, il docente tutor non è responsabile della vigilanza sugli studenti per il periodo in cui gli stessi svolgono le attività di stage all'interno della struttura ospitante sotto la vigilanza del tutor aziendale.

Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 3.12.2018